

Deliberazione n. SCCLEG/20/2014/PREV

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

componenti: Simonetta ROSA, Cristina ZUCCHERETTI (relatore),

Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Giuseppa MANEGGIO, Luisa

D'EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE,

Francesco TARGIA, Oriella MARTORANA, Rosario SCALIA, Anna Luisa

CARRA;

**nell'adunanza del 10 luglio 2014**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con  
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al  
predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed  
integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e  
l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge  
20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art.  
27;

VISTO il *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n.153 del 4 luglio 2011);

VISTO il contratto, in data 8 maggio 2014 (prot. C.d.C. 14029 del 13.5.2014), tra l'Università degli studi di Pavia –Dipartimento di ingegneria industriale- e il prof. Alberto RIVA, al quale viene conferito un incarico di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001;

VISTO il rilievo istruttorio inviato con nota n. 16236 del 3 giugno 2014, con il quale sono state formulate osservazioni da parte dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri;

VISTE le controdeduzioni espresse dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Pavia con nota acquisita agli atti in data 23 giugno 2014 al prot. n. 18313;

VISTA la relazione conclusiva dell'istruttoria depositata in data 3 luglio 2014, con la quale, ritenendo non totalmente superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;

VISTA la nota n. 40078848 del 3 luglio 2014 con la quale il Consigliere Delegato ha deferito alla Sezione il sopracitato atto;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale, in data 4 luglio 2014, con la quale è stato convocato per il giorno 10 luglio 2014 il Collegio per l'esame della

questione proposta ed è stato nominato relatore il Cons. Cristina ZUCCHERETTI;

VISTA la nota della Segreteria prot. n. 19932 in data 4 luglio 2014, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Amministrazione interessata;

UDITO il relatore, Cons. Cristina ZUCCHERETTI;

Non comparso – per impossibilità a partecipare, come da comunicazione in data 9 luglio 2014- il Direttore del citato Dipartimento, il quale ha peraltro trasmesso una ulteriore memoria in occasione dell'adunanza odierna;

Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

### **F A T T O**

Con il provvedimento in esame, l'Università degli Studi di PAVIA ha attribuito al prof. Alberto RIVA un contratto di collaborazione per la durata di 32 mesi (di importo pari a 90 mila euro), al fine di realizzare un progetto di ricerca, interamente finanziato dalla Fondazione CARIPLO. Pervenuto all'Ufficio di controllo, è emerso, dalla documentazione allegata, che il contratto era stato attribuito al menzionato professore in assenza di selezione comparativa, su mera indicazione del nominativo da parte dell'Ente finanziatore.

Di conseguenza, con foglio di rilievo del 3 giugno 2014, veniva contestato all'Ateneo che le amministrazioni che intendano giovare di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs n.

165/01, debbono previamente espletare procedure selettive per la scelta del professionista, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Con foglio di risposta in data 23 giugno 2014, l'Università replicava precisando che la Fondazione CARIPLO avrebbe erogato i fondi solo a condizione che la ricerca venisse espletata dal prof. RIVA, attesa la sua comprovata esperienza a livello internazionale e particolare conoscenza della materia. Inoltre, faceva presente che l'art. 11 del Regolamento interno di Ateneo esplicitamente esclude dalle procedure di selezione gli esperti chiamati a realizzare progetti finanziati da privati e, da ultimo, sottolineava che risultavano tre precedenti analoghi –relativi agli anni 2010/2012- regolarmente registrati dall'Ufficio di controllo.

Non ritenendo superato l'insorto dissenso, il Consigliere Delegato, su proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale.

Le perplessità dell'Ufficio di controllo discendono, per lo più, dalla considerazione che, ai sensi della prevalente giurisprudenza della Sezione di controllo di legittimità (cfr., per tutte, Delibera n.24/2009), anche i fondi provenienti da finanziamenti privati debbono essere gestiti con le modalità tipiche della struttura pubblica destinataria dell'intervento, atteso che, una volta conferite le risorse, queste vengono inglobate nel bilancio dell'Ente ed appostate in uno specifico capitolo dell'entrata.

Con nota del 9.7.2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (UORCC.PA), dichiarava – per parte sua - di concordare con le osservazioni mosse dall'Ufficio di controllo.

In occasione dell'adunanza odierna, l'Università di PAVIA ha trasmesso una memoria con la quale viene ulteriormente precisato che, in realtà, il progetto relativo alla ricerca in questione si pone come la risultante di una complessa istruttoria effettuata da un apposito Comitato tecnico. Difatti, a seguito di convenzione con l'ente finanziatore, era stata espletata una procedura di valutazione comparativa tra i vari progetti di ricerca presentati, i quali dovevano tutti necessariamente ricomprendere anche l'indicazione dell'esperto (munito di idonei requisiti) che li avrebbe effettivamente portati ad esecuzione.

Considerato in

### **DIRITTO**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del contratto con il quale il Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di PAVIA ha attribuito un incarico al prof. Alberto RIVA, in assenza di procedura selettiva, per l'espletamento di una ricerca riguardante la "*Rete ematologica Lombarda R.E.L.*", interamente finanziata dalla Fondazione CARIPLO.

Come noto, l'art.7, comma 6, del d.lgs.n.165/2001 e successive modificazioni prevede che le amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possano ricorrere al conferimento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza di ben precisi presupposti.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione è costante nell'interpretare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (cfr., a titolo

esemplificativo, delibere n. 25/2010; n. 1/2012; n. 2/2012; n. 26/2012) ed, in argomento, sono intervenute anche numerose Circolari del Dipartimento della funzione pubblica (per tutte, n.2/2008) le quali hanno richiamato le amministrazioni pubbliche a valutare attentamente le proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione solo per esigenze temporanee ed a seguito di apposite e trasparenti procedure selettive.

Posto quanto sopra, la peculiarità del contratto *de quo* – come dianzi accennato - consiste nel fatto che l'incarico è stato attribuito dall'Ateneo direttamente all'Esperto indicato dall'ente finanziatore, sul presupposto che la Fondazione CARIPLO non avrebbe erogato i fondi se la ricerca non fosse stata svolta dal prof. RIVA, attesa la specializzazione acquisita anche a livello internazionale, come del resto comprovato dal *curriculum* in atti.

In proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione (cfr., per tutte, delibera n. 24/2009) è nel senso di ritenere che i predetti fondi, una volta confluiti nel bilancio dell'ente, debbono essere gestiti con le modalità tipiche della struttura pubblica destinataria dell'intervento. Sempre in tale delibera era stato posto in evidenza che, per la utilizzazione di essi, l'Università –comunque- affronta costi sia in termini reali che di personale che vanno ad incidere su altri capitoli del bilancio pubblico.

Percorso argomentativo che traeva origine dalla meno recente delibera della Sezione n.1/2005, ove pure si affermava che, tutte le somme stanziare nel bilancio dello Stato (e quindi degli enti pubblici) sono

di pertinenza pubblica, a nulla rilevando la loro provenienza.

Facendo applicazione della giurisprudenza citata, quindi, ne deriverebbe che l'Università, pur nell'ipotesi di utilizzo di risorse provenienti da terzi, non potrebbe sottrarsi al procedimento normalmente utilizzato per l'espletamento di incarichi di collaborazione, il quale prevede –in ogni caso- che la scelta avvenga attraverso una selezione comparativa tra vari candidati, venendo rimesse agli ordinamenti degli atenei le sole modalità e pubblicità delle procedure stesse (cfr. delibere n. 12/2011; n. 15/2011; n. 18/2011 etcc).

Nella presente fattispecie, peraltro, non può non riscontrarsi la particolarità riconnessa al fatto (debitamente documentato nella citata memoria presentata, da ultimo, dall'Università) che, a seguito della convenzione stipulata con la Fondazione CARIPLO, fu emanato da quest'ultima un vero e proprio bando con la finalità di *"promuovere progetti internazionali per l'incremento dell'attrattività del sistema di ricerca regionale"*.

In conseguenza di tale indizione, fu espletata una accurata istruttoria da parte di un apposito Comitato tecnico tesa alla valutazione dei progetti presentati, completi altresì dell'indicazione dell'Esperto che, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica ricerca (almeno 5 anni di esperienza presso università straniere, grado di *seniority*, etc....), sarebbe stato in grado di portarla ad esecuzione. Tale aspetto, unito alla considerazione che non residuano ulteriori oneri a carico dell'Università, fanno propendere il Collegio per il superamento della censura relativa all'assenza di procedura comparativa, potendo quest'ultima ritenersi

validamente sostituita dalla valutazione effettuata, nella fase precedente, per la scelta del progetto più idoneo comprendente anche il nominativo dell'Esperto.

Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il provvedimento in esame si presenta conforme a legge.

**PQM**

la Sezione Centrale del controllo di legittimità ammette al visto e alla conseguente registrazione il contratto in epigrafe.

Il Presidente

(Pietro De Franciscis)

L'estensore

(Cristina Zuccheretti)

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2014.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Lo Giudice